

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 144 DEL 21/07/2022**

OGGETTO

2^a VARIANTE AL PSC E AL RUE DEL COMUNE DI VETTO ADOTTATA CON DELIBERA DI CC N. 37 DEL 13/12/2021. ESAME AI SENSI DEGLI ART. 32 E 33 LR 20/2000, DELL'ART. 5 LR 19/2008 E VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 LR 20/2000 E ART. 15 D.LGS:152/2006.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- il Comune di Vetto ha inviato alla Provincia gli atti che compongono la 2^a Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13/12/2021, atti pervenuti in data 24/01/2022 prot. 1747 – 8/2021 ed integrati il 10/05/2022 prot. 12033 e il 23/05/2022 prot. 13581;
- la nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017, entrata in vigore il 1 gennaio 2018, consentiva l'adozione di varianti specifiche alla strumentazione urbanistica vigente entro il termine di tre anni dalla sua entrata in vigore, termine prorogato di un anno dalla LR 3/2020;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Elena Pastorini, che ha predisposto l'istruttoria della variante in esame;

CONSTATATO che:

- il Comune di Vetto è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con delibera di CC n. 20 del 27/07/2010 e di Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con delibera di CC n. 21 del 21/06/2017, strumenti variati nel 2020;
- con nota pervenuta il 26/10/2021 prot. 29565 il Comune ha convocato la Conferenza di Pianificazione ai sensi dell'art. 14 LR 20/2000 per la formazione della 2^a Variante al PSC;
- nel corso della prima seduta della Conferenza di Pianificazione, che si è svolta il 09/11/2021, la Provincia e gli altri Enti hanno espresso il proprio contributo in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione;
- conclusa la Conferenza, il Comune ha adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 13/12/2021 la 2^a Variante al PSC e al RUE in esame, che propone le seguenti modifiche:
 - VAR. 1) Località Castellaro: eliminazione del vincolo di area boscata in corrispondenza di un terreno localizzato ai piedi del borgo storico, a seguito dell'attestazione da parte Dott. Forestale Roberto Barbantini della non sussistenza del bosco ai sensi dell'art. 38 comma 6 del PTCP, né al momento dell'aggiornamento della Carta Forestale del PTCP (2005) né in tempi successivi; la non esistenza del bosco consente di ampliare di 1.330 mq l'area edificabile già inserita nel PSC e RUE, per consentire la costruzione di un'abitazione (220 mq di superficie utile) destinata alla proprietà dell'area; per favorire il corretto inserimento paesaggistico della costruzione viene integrato con prescrizioni di carattere ambientale e architettonico il comma 5 dell'art. 33.2 del RUE "Sub ambito urbano residenziale consolidato estensivo all'interno del territorio urbanizzato AC2";

nel Rapporto ambientale si evidenzia che, considerata la previsione di realizzare un solo alloggio con limitato incremento di carico urbanistico, non sono attesi effetti ambientali negativi significativi rispetto alle componenti aria, rumore, acqua, mobilità; in riferimento al paesaggio, si precisa che le modifiche previste non comportano interferenze significative in quanto si tratta di aree già classificate per la maggior parte in territorio urbanizzato e che per la realizzazione del nuovo fabbricato dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni della normativa introdotta;

- VAR. 2) modifica normativa dell'articolo 59 "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità" del PSC al fine di verificare la possibilità di ridurre, e non solo estendere, la fascia di 10 metri confinante con le frane attive e quiescenti a seguito di uno specifico studio geologico sismico che verifichi e circoscriva il processo di frana; in sede di attuazione diretta dell'intervento verranno effettuati approfondimenti geologico sismici sulle aree interessate dall'edificazione;
- VAR. 3) Variante stralciata a seguito delle decisioni dell'Amministrazione comunale che ritiene più opportuno rimandare l'identificazione futura di questa area all'interno del PUG;
- VAR. 4) Località Groppo: individuazione di una nuova zona artigianale con superficie fondiaria pari a 1.800 mq per consentire la costruzione di un'officina meccanica con superficie utile pari a 400 mq, su aree di proprietà del richiedente adiacenti al territorio urbanizzato; si prevede la riclassificazione dell'area da "Ambiti agricoli di interesse paesaggistico-ambientale" ad "Ambiti consolidati a prevalente funzione produttiva e terziaria";
la Variante comporta un'integrazione normativa al comma 5 dell'art. 35.1 del RUE che prevede, oltre all'indicazione della superficie utile massima pari a 400 mq, la piantumazione con essenze arboree e arbustive autoctone sui lati perimetrali dell'area a confine con il territorio agricolo e il rispetto delle indicazioni contenute nella relazione geologica;
nel Rapporto ambientale, in considerazione del limitato incremento di carico urbanistico produttivo, della localizzazione dell'area in posizione distante da edifici residenziali, della presenza delle reti tecnologiche e dell'integrazione normativa sopra riportata inerente gli aspetti di inserimento paesaggistico e gli aspetti geologici-sismici, non sono attesi effetti ambientali negativi significativi derivanti dall'attuazione dell'intervento;
- VAR. 5) Località Cola: riclassificazione di un'area agricola da "Sub ambito agricolo periurbano" a "Zona agricola di interesse paesaggistico-ambientale" eliminando la classificazione a "periurbano" di un ambito prettamente agricolo, considerata non confacente allo stato di fatto; la identificazione a zona agricola consentirà ad un'azienda agricola di edificare un ricovero animali/fienile; nel contempo, a riconoscimento di uno stato di fatto in essere, si riduce parte del "sub ambito residenziale rado" confinante a sud, per ricomprendere solo le aree pertinenti di un edificio residenziale; nel Rapporto ambientale non si evidenziano effetti attesi sulle componenti ambientali;
- VAR. 6) Località Groppo: riclassificazione di 4.180 mq di aree agricole di pertinenza del caseificio/latteria dismesso, situato in adiacenza al territorio urbanizzato, in "Sub ambiti consolidati a prevalente funzione produttiva e terziaria" al fine di favorire la riqualificazione dell'area attraverso l'eliminazione o ristrutturazione dei volumi produttivi agricoli incongrui con il contesto;

la Variante comporta un'integrazione normativa al comma 5 dell'art. 35.1 del RUE "Sub ambiti consolidati a prevalente funzione produttiva e terziaria" con un'ulteriore lettera B) che prevede quanto segue:

"In corrispondenza delle aree di pertinenza dell'ex latteria/caseificio di Groppo, è possibile effettuare un intervento di riqualificazione tramite intervento diretto per la realizzazione di fabbricati con: Volume utile max = esistente (Max 5.500 mc) H max = 7,5 ml sul fronte stradale; per dimostrate necessità, derivanti da particolari cicli di lavorazione, potrà essere autorizzata un'altezza massima di 9,50 ml.

Funzioni ammesse: Esercizi di vicinato (Uso 3.1), Botteghe (Uso 4.1), Pubblici esercizi (Uso 4.2) limitatamente a quelli fino a 400 mq, Uffici e studi (Uso 4.3), Opifici artigiani (Uso 5.1), Magazzini e depositi (Uso 5.4).

L'area dovrà essere bonificata.

Oltre alle opere di U1 mancanti o carenti nello stato di fatto, il lotto dovrà essere piantumato con essenze arboree e arbustive autoctone sui lati perimetrali che confinano con il territorio agricolo.

In fase attuativa dovranno essere effettuate analisi geologiche approfondite per la stima dell'eventuale presenza di detrito, anche a valle dell'area, verifiche di stabilità del versante e indagini, dirette e indirette, spinte a profondità adeguata per il corretto dimensionamento delle fondazioni e di eventuali opere di consolidamento";

nel Rapporto ambientale, principalmente in considerazione del fatto che l'area oggetto di variante ricade in un contesto già edificato, con previsione di funzioni insediabili consentite anche in ambiti di tipo residenziale, e tenuto conto dell'integrazione normativa prevista, si attesta che non sono attesi effetti ambientali negativi significativi derivanti dall'attuazione della variante;

- le varianti al RUE consistono nel recepimento, per quanto attinenti, delle sopra descritte varianti al PSC;
- in merito al sistema dei vincoli e tutele del PTCP della Provincia di Reggio Emilia si rileva che l'area oggetto della variante n. 1 ricade in zona di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 42 del PTCP) e accede da viabilità storica e panoramica (art. 51 e 55);
- il Comune di Vetto ha presentato alla Provincia gli elaborati per attivare la procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) della variante al PSC e al RUE in esame;

ATTESO che:

- la Provincia, ai sensi del comma 7 art. 32 della LR 20/2000, può sollevare riserve in merito alla conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonchè alle eventuali determinazioni assunte in sede di Accordo di pianificazione;
- ai sensi del comma 4 bis art. 33 della LR 20/2000 la Variante al RUE in esame, contenendo la disciplina particolareggiata di parti del territorio, viene esaminata dalla Provincia con il procedimento proprio del POC (art. 34); in base al quale si possono

formulare riserve al RUE relativamente a previsioni che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;

- la Provincia, ai sensi dell'art. 5 (come modificato dalla LR n. 6/2009) della LR 20/2000, è l'autorità competente alla valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;
- come disposto dall'art. 5 della LR 19/2008, la verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità sismica locale viene espletata nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;
- la Provincia, come gli altri soggetti pubblici e privati, ha la facoltà di formulare osservazioni e proposte;

CONSIDERATO che:

- svolta l'istruttoria e visto il parere favorevole condizionato della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 22/06/2022 ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale,
- il Responsabile del Procedimento propone di formulare le seguenti riserve e osservazioni alla 2^a Variante al PSC e al RUE del Comune di Vetto adottate con DCC n. 37 del 13/12/2021:
 - Riserva:
 - Nuovo articolo 3.4 "Serre solari o bioclimatiche" proposto in accoglimento dell'osservazione di un privato - non si ritiene assentibile l'inserimento di un nuovo articolo normativo di carattere generale in accoglimento di una osservazione relativa ad uno specifico ambito, perchè verrebbe a mancare la necessaria pubblicazione ed evidenza pubblica oltre all'acquisizione del parere degli Enti ambientali; si chiede pertanto di stralciare l'articolo.
 - Osservazioni:
 - VAR. 1) rilevato il contesto paesaggistico nel quale sorgerà il nuovo fabbricato e la vicinanza con il borgo storico, si chiede di contenere il più possibile la volumetria del nuovo edificio e di armonizzare gli elementi formali del fabbricato con il contesto storico – paesaggistico, oltre a studiarne la corretta collocazione attraverso rendering e simulazioni così come richiesto dalla scheda norma proposta;
 - VAR. 2) per quanto riguarda la proposta di modifica della normativa del PSC e del RUE si ritiene la stessa tecnicamente assentibile; a maggior esplicitazione dei requisiti degli approfondimenti geologici volti a determinare la distanza di rispetto dal corpo di frana da assumere, si formula l'osservazione di seguito riportata:
Il comma 4 dell'art. 59 del PSC ed il comma 1 dell'art. 29.2 del RUE dovranno essere integrati, esplicitando la necessità di approfondite indagini che permettano di conoscere le caratteristiche dell'area esaminata, quali tipologia del dissesto in oggetto, profondità del piano di scorrimento, ecc. e di valutare compiutamente la possibile evoluzione dello stesso.

- VAR. 6) si ritiene che la normativa di riferimento per l'intervento di riqualificazione della ex latteria debba contenere alcune indicazioni più prescrittive per regolare un intervento, presumibilmente di ristrutturazione urbanistica, non governato da uno strumento attuativo ma da un semplice Permesso di Costruire; si chiede pertanto di integrare la scheda norma inserita all'art. 35.1 del RUE con le seguenti condizioni:
- assoggettare l'intervento a Permesso di Costruire convenzionato;
- riguardo all'inserimento nel contesto urbano, si ritiene che l'altezza massima del fronte su strada non possa superare quella esistente, che corrisponde alle altezze degli edifici circostanti; nel caso di demolizione del fabbricato più vicino al ciglio stradale, questo dovrà essere ricostruito ad adeguata distanza dalla viabilità in modo da eliminare l'attuale strettoia;
- in merito alla compatibilità degli usi previsti con il contesto, si ritiene che le funzioni di Opifici artigiani (uso 5.1) e Magazzini e depositi (uso 5.4) debbano essere limitati a lavorazioni compatibili con la residenza e che non generino un traffico di mezzi pesanti inadatto ad attraversare un centro abitato.

CONSIDERATO inoltre che, per quanto concerne la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) delle previsioni dello strumento urbanistico in esame:

- visti i pareri di:
 - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Distretto di Reggio Emilia, Sede di Castelnovo ne' Monti, prot. n. PG/2022/51800 del 29/03/2022, ad esito favorevole;
 - Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2022/0054697 del 27/04/2022, ad esito favorevole con prescrizioni riguardanti le Varianti n. 4 e n. 6;
 - IRETI prot. n. RT001838-2022-P dell'08/02/2022, ad esito favorevole di fattibilità; in merito alle Varianti n. 1, 4 e 5, nel parere si segnala la necessità in fase attuativa di verificare le interferenze con le esistenti tubazioni di acquedotto (Varianti 1 e 5) o fognatura (Variante 4);
 - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, prot. n. PG AT/2022/0001533 del 10/02/2022, ad esito favorevole condizionato;
 - Regione Emilia-Romagna, Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Reggio Emilia, prot.n. 16111 del 24/03/2022, ad esito favorevole; nel parere si precisa che si accolgono le prescrizioni contenute nelle relazioni geologiche redatte per la Variante in esame, che dovranno assumere carattere di cogenza nella fase attuativa di ogni singolo ambito di intervento; infine nel parere si ricorda che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in fase di progettazione esecutiva è obbligatoria l'esecuzione di indagini geognostiche approfondite nonché delle opportune verifiche di carattere geologico-geotecnico;
 - Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, prot. n. 3867 del 06/04/2022, ad esito favorevole;
- visto inoltre il parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara,

prot. n. 26524 dell'08/11/2021, espresso ai fini della conferenza di pianificazione che ha preceduto l'adozione della Variante:

con riferimento agli aspetti di tutela paesaggistica e preso atto di quanto contenuto negli elaborati circa la conformità delle modifiche alla normativa paesaggistica vigente e la compatibilità delle stesse rispetto ai valori riconosciuti dal vincolo paesaggistico, più propriamente per la Variante 1 in Località Castellaro e la Variante 3 [stralciata dal Comune di Vetto in fase di adozione], nel parere si esprime nulla osta alle modifiche *“in quanto conformi e coerenti con quanto stabilito nel PTCP di Reggio Emilia, trattasi di modifiche in contesti antropizzati tali da non determinare variazioni sostanziali che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”*;

con riferimento agli aspetti di tutela archeologica, nelle more dell'adozione da parte del Comune di Vetto della Carta Archeologica e della Carta delle potenzialità archeologiche, nel parere si chiede che gli interventi previsti dalla Variante che presuppongono scavi nel sottosuolo superiori ai 0,5 metri di profondità dal piano di calpestio siano preceduti da richiesta di autorizzazione relativamente alla tutela archeologica.

- viste le due osservazioni presentate, entrambe riferite alla Variante 1) Castellaro:
 - la prima, presentata dal progettista dell'intervento, che chiede di poter derogare dalla distanza minima dal confine di zona o di ambito nel caso in cui si tratti di aree facenti parte della stessa proprietà, al fine del migliore inserimento del nuovo fabbricato rispetto al borgo storico esistente, e chiede di inserire in normativa la possibilità di realizzare serre solari o bioclimatiche (articolo oggetto della riserva sopra riportata);
 - la seconda, presentata fuori termine da Italia Nostra, in considerazione delle caratteristiche storiche e paesaggistiche dell'ambito oggetto di variante, chiede che il fabbricato previsto sia ubicato in contiguità all'appendice del borgo ad est ed ai fabbricati ivi esistenti, che siano verificate le caratteristiche volumetriche del fabbricato stesso, che sia rivisto il progetto con eliminazione degli elementi incongrui rispetto ai componenti formali dell'architettura montana;

- preso atto della seguente proposta di controdeduzione del Comune:
 - in merito alla prima osservazione, chiarisce che la deroga dalla distanza è già consentita dalle Norme vigenti e riguardo alle serre solari o bioclimatiche inserisce il nuovo articolo 3.4 nelle norme di RUE;
 - in riferimento all'osservazione di Italia Nostra, il Comune di Vetto ribadisce le motivazioni espresse in adozione della Variante precisando che l'area è attualmente edificabile con potenzialità edificatorie che non risultano sufficienti per le necessità richieste dalla proprietà e che l'ampliamento del lotto ed il posizionamento del nuovo fabbricato sono motivati dalla necessità di ricercare la migliore soluzione sia dal punto di vista della sicurezza geomorfologica che della tutela del paesaggio, come esplicitato nella specifica normativa adottata, dove si chiede di perseguire la massima qualità architettonica del nuovo intervento edificatorio, limitandone l'altezza e prevedendo opere di mitigazione e integrazione paesaggistica;
 - in merito alla eliminazione degli elementi incongrui evidenziati dall'osservante, il Comune precisa che non compete alla variante urbanistica proporre modifiche

al progetto architettonico di massima, benchè si ritenga indispensabile che il nuovo intervento valuti l'assetto compositivo rispetto alla percezione visiva del borgo storico sovrastante, e che sarà cura dell'Ufficio tecnico, far sì che il progetto venga modulato in modo da ottenere un intervento edilizio conforme agli indirizzi e direttive riportati nelle "Linee guida per la disciplina del territorio rurale" di cui all'Allegato 4 delle Norme del PTCP ed in particolare al capitolo 2.2 "Criteri progettuali per il recupero e la nuova costruzione";

- e visto, infine, il Rapporto Istruttorio di Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, PG/2022/0117642 del 15/07/2022, che ritiene non siano attesi effetti ambientali negativi significativi derivanti dall'attuazione delle varianti a condizione di rispettare specifiche prescrizioni;
- il Responsabile del Procedimento propone di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione ambientale della 2^ Variante al PSC e al RUE, adottata dal Comune di Vetto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13/12/2021, a condizione che sia rispettato quanto segue:
 - dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni contenute nei pareri di:
 - Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2022/0054697 del 27/04/2022:
in merito alla Variante n. 4, si chiede che, ai fini della realizzazione della piccola officina meccanica prevista sull'area oggetto di modifica, venga previsto l'allacciamento alla rete fognaria pubblica depurata e, soltanto nel caso di manifesta impossibilità tecnica, andrà adottata la miglior tecnologia depurativa possibile;
in merito alla Variante n. 6, finalizzata a prevedere una limitata potenzialità edificatoria artigianale attraverso l'eliminazione o ristrutturazione di volumi produttivi agricoli incongrui, nel parere si ritiene opportuno restringere le funzioni insediabili, non consentendo l'insediamento di funzioni a maggiore impatto (in riferimento ad esempio a rumore, emissioni e scarichi) e meno consone al nucleo residenziale dell'intorno; analogamente a quanto sopra riportato, anche in questo caso dovrà essere previsto l'allacciamento alla rete fognaria pubblica depurata e, soltanto nel caso di manifesta impossibilità tecnica, andrà adottata la miglior tecnologia depurativa possibile; infine, considerata la previsione di demolire/ristrutturare i fabbricati esistenti, si ricorda che l'eventuale presenza di amianto comporta la presentazione ai Servizi competenti del piano di bonifica ai sensi del D.Lgs 81/2008 e che la rete fognaria ed i pozzetti esistenti dovranno essere preventivamente svuotati e disinfettati;
 - IRETI prot. n. RT001838-2022-P dell'08/02/2022, che segnala la necessità in fase attuativa di verificare le interferenze con le esistenti tubazioni di acquedotto (Varianti 1 e 5) o fognatura (Variante 4);
 - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, prot. n. PG AT/2022/0001533 del 10/02/2022, che detta prescrizioni per la fase attuativa in merito al controllo sull'esistenza e adeguatezza delle infrastrutture esistenti, riguardo al rispetto delle aree di salvaguardia delle

acque destinate al consumo umano e all'osservanza delle prescrizioni normative in merito allo scarico e smaltimento delle acque reflue e meteoriche;

- con riferimento alle operazioni di demolizione e smantellamento delle strutture esistenti e "bonifica" dell'area che riguardano le Varianti n. 1 e 6, dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di rifiuti, coinvolgendo, se necessario, le relative Autorità competenti, come richiamato anche da AUSL nel parere prot. n. 2022/0054697 del 27/04/2022;

CONSIDERATO INOLTRE che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

- di formulare le riserve e osservazioni riportate nel precedente CONSIDERATO, ai sensi degli artt. 32 e 33 della LR 20/2000, alla 2^a Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Vetto adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 13/12/2021;
- di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006, Parere Motivato positivo relativamente alla Valutazione Ambientale della predetta variante agli strumenti urbanistici, a condizione di rispettare quanto riportato nel precedente CONSIDERATO;
- di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;
- di dare atto che:
 - a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;

- in attuazione del “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’urbanistica”, sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli;
- l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- Rapporto istruttorio Arpae SAC;
- allegato pareri Enti;
- Parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 21/07/2022

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma